



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

NUMERO	1227
DATA	11-11-13

PROGETTO DI LEGGE

**"Modifiche alla Legge 9 settembre 1919 n. 35 – Legge che
istituisce il Decreto Penale"**

Art. 1

L'articolo 2 della Legge 9 settembre 1919 n. 35, così come sostituito dall'articolo 1 della Legge 18 ottobre 1963 n. 43, è sostituito dal seguente:

« Art. 2

Il Commissario della Legge, quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni compiute, ritiene di dover applicare la multa, la multa a giorni e l'interdizione, ovvero l'una o l'altra di tali pene, anche se previste in alternativa alla prigionia o all'arresto, può pronunciare decreto penale di condanna, ponendo a carico del prevenuto le spese del procedimento. Con il decreto penale il Commissario della Legge ordina la confisca o la restituzione delle cose sequestrate, può disporre la sospensione condizionale della interdizione o della multa e la non menzione della condanna nel certificato del casellario.

Il decreto penale non può essere pronunciato per i reati di cui all'articolo 164 del Codice Penale.».

Art. 2

Dopo il primo comma dell'articolo 3 della Legge 9 settembre 1919 n. 35 è introdotto il seguente comma:

«Il reato è estinto se nel termine di cinque anni l'imputato non commette un misfatto, delitto o contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna con decreto non impedisce la concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.».



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

Art. 3

L'articolo 4 della Legge 9 settembre 1919 n. 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 4

Il decreto è notificato all'imputato, al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore d'ufficio e al Procuratore del Fisco, con formale avvertenza che se entro trenta giorni dalla notificazione non è proposta opposizione, il decreto diverrà esecutivo.».

Art. 4

L'articolo 6 della Legge 9 settembre 1919 n. 35 è sostituito dal seguente:

« Art. 6

Il Procuratore del Fisco può proporre opposizione avverso un decreto penale pronunciato al di fuori dei casi indicati dall'articolo 2 o quando ritiene che si sarebbe dovuto applicare la pena della prigionia o dell'arresto.».

Art. 5

L'articolo 7 della Legge 9 settembre 1919 n. 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 7

È inammissibile l'opposizione proposta fuori termine o da persona non legittimata.

Contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può proporre appello.

Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il Commissario della Legge che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione.».

Art. 6

L'articolo 8 della Legge 9 settembre 1919 n. 35 è sostituito dal seguente:



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

«Art. 8

Salvo quanto previsto dall'articolo 7, il Giudice Inquirente, ricevuto l'atto di opposizione, revoca il decreto di condanna e dispone il rinvio a giudizio per la medesima imputazione già contenuta nel decreto.

Al dibattimento di primo grado e alle ulteriori fasi del procedimento si applicano le disposizioni del codice di procedura penale.

Nel giudizio conseguente all'opposizione, il Giudice può applicare una pena anche diversa e più grave di quella indicata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi.».

Art. 7

L'articolo 9 della Legge 9 settembre 1919 n. 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 9

In caso di connessione con altro reato per il quale non può essere pronunciato decreto penale, si procede nei modi prescritti dal codice di procedura penale.».

Art. 8

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.